

## **CODICE CIVILE**

### **CAPO III – DELL'INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI**

Art. 1218.

Responsabilità del debitore.

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile